

ENTI NON COMMERCIALI

La pacificazione fiscale nello sport

di Guido Martinelli

Il capo primo del **D.L. 119/2018** sulla c.d. “pace fiscale” contiene, all’**articolo 7**, alcune **disposizioni specifiche per le società e associazioni sportive dilettantistiche**.

In via preliminare va segnalato che il provvedimento, probabilmente **opportuno** alla luce del numeroso contenzioso in essere e degli innovativi criteri interpretativi adottati dalla Agenzia delle entrate nella sua [circolare 18/E/2018](#), non si estende ai **soggetti del terzo settore** che, pertanto, potranno utilizzare le forme di “**condono**” previste per la **restante generalità dei contribuenti**.

Nascosto in un articolo dalla rubrica fuorviante (“*regolarizzazione con versamento volontario di periodi di imposta precedenti*”) questa sanatoria si rivolge ai **soggetti sportivi** regolarmente **iscritti al Registro Coni** delle società e associazioni sportive dilettantistiche e propone due tipologie di “sanatoria”, **la dichiarazione integrativa speciale** disciplinata per la generalità dei contribuenti dal successivo **articolo 9** del medesimo decreto e **la definizione agevolata delle lite pendenti**, la cui fattispecie generale è indicata nel precedente **articolo 6**.

Nella prima ipotesi, **entro il 31 maggio 2019**, potranno essere **corretti errori od omissioni, integrando le dichiarazioni** presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell’iva e dei contributi previdenziali.

La possibilità appare interessante per quelle realtà sportive che si fossero trovate “spiazzate” dalle **linee interpretative** indicate nella citata [circolare 18/E/2018](#), avendo ritenuto, ad esempio, come istituzionali proventi che “potrebbero” non esserlo alla luce delle nuove indicazioni: in tal caso potrebbero quindi essere dichiarati tali importi approfittando dell’opportunità offerta.

Più precisamente, **si potranno integrare “tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile**.

In questo caso si pagherà il **20% del maggiore imponibile** emerso per le imposte sui redditi, un’**imposta sostitutiva** determinata applicando sulle **maggiori ritenute** un’aliquota pari al 20 % e una **aliquota media per l’Iva**. Nei casi in cui non fosse possibile determinarla si applicherà l’**aliquota ordinaria del 22 %**.

Tale scelta non è scevra ancora di **numerosi dubbi interpretativi** legata ad esempio a cosa accada se con l’integrativa si superi il **plafond** per l’applicazione della **L. 398/1991**. Sul punto

sarebbe importante una urgente presa di posizione da parte della **Agenzia**.

Il secondo comma dell'**articolo 7** consente alle sportive la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e del contenzioso pendente con l'Agenzia delle entrate.

Vi rientrano gli **avvisi di accertamento**, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero **notificati entro il 24 ottobre**, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non impugnati e ancora impugnabili. Il pagamento dovrà avvenire **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto sulla pace fiscale, oppure, se più ampio, entro il termine originariamente previsto per l'impugnazione del provvedimento.

In tal caso, **rispetto alla restante parte dei contribuenti**, le sportive godranno della possibilità di **definire la controversia versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate**, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, che andrà versata per intero, ed al **cinque per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti**.

Condizioni di maggior favore sono previste per le sportive anche **nel caso in cui penda il giudizio relativo all'accertamento tributario**.

Infatti in questa ipotesi, purché si sia in presenza di decisioni per le quali non si sia formato ancora il giudicato, le associazioni e società iscritte nel registro Coni dovranno versare:

- **il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e interessi** se non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado.
- **il 10% del valore della lite e il 5 % di sanzioni e interessi** nel caso in cui l'ultima decisione assunta (in Commissione tributaria provinciale o regionale) sia stata favorevole al contribuente
- **il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e interessi** in caso di soccombenza, invece, nell'ultimo giudizio, del sodalizio sportivo.

Le definizioni agevolate oggetto di esame è **preclusa: "se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo di imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, Ires o Irap, accertata o contestata"**.

Non si fa cenno espresso all'**imposta sul valore aggiunto**. Ci si chiede, pertanto, se tale limite debba valere o meno anche per detta imposta che potrà comunque essere oggetto di **definizione agevolata**. E' chiara una **mancanza di coordinamento** tra le norme.

In caso di **superamento di detto limite**, la norma consente comunque di avvalersi delle **procedure** previste dal decreto per la **restante parte dei contribuenti**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)